

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4374 del 09/07/1980

Restituzione di cosa determinata - cessione di un'area al comune a scomputo del contributo di miglioria - nullità del contratto - impossibilità della restituzione per destinazione dell'area ad opera pubblica - perimento della cosa - analogia.

La nullità del contratto, con il quale il privato, ai sensi dello art 24 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150, abbia ceduto un'area al comune a scomputo del contributo di miglioria, integra un'ipotesi d'indebita ricezione di cosa determinata, con il conseguente Obbligo di restituzione a carico del comune medesimo, secondo la disciplina degli artt 2033, 2037 e 2038 cod civ. pertanto, ove tale restituzione non sia possibile, per essere stata quell'area definitivamente destinata alla realizzazione di opera pubblica, devono trovare applicazione il secondo ed il terzo comma del citato art 2037 cod civ, i quali, con riferimento all'analogia ipotesi del perimento del bene, regolano gli obblighi dello accipiens a secondo che l'abbia ricevuto in buona od in mala fede.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4374 del 09/07/1980